

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **570/1987** (ECLI:IT:COST:1987:570)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **10/12/1987**

Deposito del **18/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3925**

Atti decisi:

N. 570

## ORDINANZA 10-18 DICEMBRE 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal Giudice conciliatore di Trieste, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Trieste, nel corso di un giudizio di recesso per

necessità, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente rileva il palese contrasto della suddetta norma con il principio d'eguaglianza e con la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nella parte in cui non prevede alcuna possibilità d'indagine sulle condizioni ed esigenze del conduttore nei cui confronti venga richiesto un provvedimento di rilascio fondato sulla necessità del locatore;

Considerato che il giudice a quo lamenta l'omessa previsione, da parte della norma, della possibilità di apprezzare le condizioni soggettive - in particolare psicofisiche - del conduttore, così richiedendo sostanzialmente alla Corte un intervento additivo rispetto ad una pluralità di possibili soluzioni;

che queste ultime si porrebbero sempre come conseguenti a molteplici e diverse valutazioni, tutte proprie dell'attività legislativa di bilanciamento degli interessi;

che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*